



Regolamento operazioni con parti correlate

Ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 1 DICEMBRE 2010

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento (di seguito il "Regolamento") viene adottato dal Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Cortona SCpA (di seguito "la Banca") in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2391-bis del codice civile, dal regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (di seguito il "Regolamento Consob"), come successivamente modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, integrato dalle indicazioni ed orientamenti forniti da Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

Il regolamento disciplina l'identificazione, l'approvazione, e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Banca, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

Articolo 2

(Nozione di Parte correlata)

La Banca adotta le definizioni di parte correlata e di operazione con parte correlata riportate nell'allegato 1 del regolamento 17221; tali definizioni riprendono quelle contenute nel principio contabile internazionale IAS 24 emanato ai fini dell'informativa di bilancio sulle parti correlate vigente alla data di entrata in vigore del regolamento Consob.

Avendo riguardo alla nozione di parte correlata il perimetro di riferimento applicabile all'operatività attuale della Banca prevede i seguenti soggetti:

- società collegate della Banca; intendendo quelle società in cui la banca possiede almeno il 20% dei voti esercitabili in assemblea;
- 2. dirigenti con responsabilità strategiche della Banca; intendendo per essi i componenti il Consiglio di amministrazione, i membri effettivi del Collegio sindacale, il Direttore generale ed il Vice direttore;

- 3. Gli stretti familiari dei soggetti di cui al punto 2; intendo per tali quei familiari che ci si attende possano influenzare il o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la società; essi possono includere il coniuge non legalmente separato ed il convivente; i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;
- 4. Entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti 2) e 3) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della partecipata.

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, il Direttore generale e il Vice direttore, trasmettono al Consiglio di amministrazione della Banca, entro 30 giorni dalla propria nomina, una attestazione in merito al verificarsi di una delle fattispecie di parte correlata sopra elencate; si impegnano altresì a trasmettere le eventuali variazioni che dovessero verificarsi.

Articolo 3

(Identificazione delle operazioni)

Sulla base di quanto contenuto nell'Art. 2391-bis e nell'art. 4 del regolamento Consob al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate questo regolamento adotta procedure che assicurino la disciplina in termini di competenza decisionale, motivazione e documentazione delle stesse.

Si definisce operazione con una parte correlata qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Operazioni di maggiore rilevanza

Si definiscono operazioni di maggiore rilevanza quelle il cui controvalore sia superiore al 5% del patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato; tale controvalore è costituito, per le componenti in denaro, dall'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale, per gli strumenti finanziari dal *fair value* alla data dell'operazione e per le operazioni di credito dall'importo massimo erogabile.

Rientrano tra le operazioni di maggiore rilevanza le operazioni di minore rilevanza deliberate dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, con riferimento ad una singola parte correlata, quando la loro somma supera la soglia del 5% del patrimonio di vigilanza; non si considerano nel cumulo le operazioni escluse.

Operazioni di minore rilevanza

Sono tutte le operazioni che non superano la soglia prevista per quelle di maggiore rilevanza.

La Banca non intende definire una soglia minima per le cd operazioni di importo esiguo.

Operazioni escluse

Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le operazioni previste dall'articolo 13 del regolamento Consob.

La Banca avvalendosi della facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 13 del Regolamento Consob considera escluse dalla disciplina del presente Regolamento le seguenti operazioni:

- le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche avendo l'assemblea dei soci approvato una politica di remunerazione su proposta del Consiglio di amministrazione, e nella circostanza che tale remunerazione sia coerente con la politica stessa;
- le operazioni ordinarie, purché concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136 TUB;

Operazioni con Esponenti bancari (articolo 136 TUB)

Si tratta delle operazioni con parti correlate alle quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 136 del TUB; tuttavia è necessario considerare che non tutte le fattispecie previste dall'articolo 136 del TUB ricadono nella disciplina delle parti correlate e quindi nell'ambito del presente regolamento; in particolare rimangono escluse:

1. le operazioni poste in essere dai Sindaci supplenti;

2. le operazioni poste in essere da società dove gli Esponenti bancari svolgono funzione di amministrazione direzione o controllo.

Articolo 4

(Amministratori indipendenti)

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione di Amministratore indipendente contenuta nell'articolo 31 dello Statuto sociale come di seguito riportata. Sono considerati indipendenti i Consiglieri che:

- 1. non abbiano avuto con la Banca nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative;
- 2. non rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla banca;
- 3. non siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Banca;
- 4. non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente regolamento in capo agli Amministratori indipendenti il Consiglio di amministrazione ha istituito al proprio interno un apposito comitato composto da tre Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui un membro del comitato sia parte correlata nell'operazione limitatamente a tale operazione è sostituito dall'Amministratore indipendente non correlato più anziano di età.

Articolo 5

(procedura per la delibera delle operazioni di maggiore rilevanza)

La Banca, usufruendo della facoltà di deroga prevista dall'articolo 10 del Regolamento

Consob, applica alle operazioni di maggiore rilevanza la stessa procedura applicabile

per le operazioni di minore rilevanza, come indicato all'articolo successivo.

Articolo 6

(procedura per la delibera di operazioni di minore rilevanza)

La procedura si applica per le operazioni di minore rilevanza (anche per quelle di maggiore rilevanza in virtù del rinvio operato all'articolo precedente) che non rientrino tra le operazioni escluse o tra le operazioni verso esponenti bancari disciplinate dall'articolo 136 TUB, e si articola nei seguenti punti:

Fase pre-deliberativa

La documentazione riguardante la delibera dell'operazione con parte correlata deve essere fornita con congruo anticipo sia al comitato degli indipendenti sia al Consiglio di amministrazione; tale documentazione deve contenere informazioni complete ed adeguate circa la natura della correlazione, il tipo di operazione, i termini e le condizioni temporali ed economiche per il compimento dell'operazione, il procedimento valutativo seguito, la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione e gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Il comitato degli indipendenti esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Fase deliberativa

Le delibere riguardanti operazioni con parti correlate sono sempre di competenza del Consiglio di amministrazione, che ha l'obbligo di motivare l'interesse della Banca al compimento dell'operazione e la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere del Comitato degli indipendenti viene riportato nel libro dei verbali del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di parere negativo del Comitato degli Indipendenti dovranno essere espletati gli appositi obblighi informativi di cui al Regolamento Consob (articolo 7, comma 1, lettera g).

Articolo 7

(procedura per la delibera di operazioni escluse)

Per le operazioni escluse, come definite all'articolo 3 del presente Regolamento, non trova applicazione la procedura prevista dal Regolamento stesso in materia di delibera.

Articolo 8

(procedura per la delibera di operazioni con Esponenti bancari)

Per quanto riguarda la deliberazione di operazioni attratte dalla disciplina ex articolo 136 TUB, oltre alle formalità richieste da quest'ultimo, qualora si tratti di operazione con parte correlata, è richiesto che:

- al Consiglio di amministrazione siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
- i verbali di deliberazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Articolo 9

(obblighi informativi)

Il presente regolamento è pubblicato senza indugio sul sito internet della Banca, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Nella relazione annuale sulla gestione la Banca pubblicizza il presente regolamento, anche mediante riferimento al sito internet.

La Banca predispone il documento informativo di cui all'allegato 4 del Regolamento Consob nei seguenti casi:

- 1. per le operazioni di maggiore rilevanza, anche per effetto del cumulo di più operazioni, non rientranti nella definizione di operazioni escluse;
- 2. per le operazioni di maggiore rilevanza, anche per effetto del cumulo di più operazioni, rientranti nel perimetro di applicazione dell'articolo 136 TUB.

Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Consob (articolo 5, commi 3 e 4).

Per le operazioni di minore rilevanza, non rientranti nella definizione di operazioni escluse, comprese le operazioni con esponenti bancari sono stabiliti i seguenti obblighi informativi:

 una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni; tale informativa sarà predisposta a cura della funzione di Risk Management e Pianificazione Strategica;

2. nel caso di operazioni approvate con il parere negativo del comitato degli indipendenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1 lettera g). Tale adempimento non è richiesto per le operazioni ex articolo 136 TUB in quanto per queste è richiesta l'approvazione all'unanimità e non sono applicabili le disposizioni in materia di pareri del comitato degli indipendenti.

Per le operazioni ordinarie di minore rilevanza, che non rientrino nell'applicazione dell'articolo 136 TUB, non è richiesto alcun obbligo informativo.

Per le operazioni ordinarie di maggiore rilevanza, che non rientrino nell'applicazione dell'articolo 136 TUB, la Banca deroga agli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del regolamento Consob; è comunque necessario:

- comunicare alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto ed il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi della deroga agli obblighi informativi.

L'Ufficio Segreteria garantisce l'adempimento degli obblighi informativi previsti dal presente Regolamento.

Articolo 10

(Vigilanza sul rispetto del regolamento)

Il Collegio sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci.

Gli Amministratori, il Direttore generale e il Vice direttore informano senza indugio il Collegio sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Articolo 11

(disposizioni finali)

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si riferiscono alla struttura e all'operatività attuali della Banca.

Le modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione delle mutate condizioni della struttura e dell'operatività della Banca e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del comitato degli Amministratori indipendenti.

Il presente regolamento è sottoposto a revisione annuale.



